



# *Il Ministro dell'Ambiente*

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377";

VISTO quanto previsto nell' allegato IV al predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni, il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale a ciclo combinato da realizzarsi nei Comuni di Candela e Ascoli Satriano (FG), presentata dall'ENEL in data 30 aprile 1991;

VISTA la pubblicazione da parte dell'ENEL sui giornali dell'avviso al pubblico, avvenuta in data 20 ottobre 1991, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 8 gennaio 1992, 10 febbraio 1992, 27 febbraio 1992 e 26 marzo 1992;

*mp*  
*R*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 813 del 15 luglio 1991 con cui, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Puglia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.873 dell'11 ottobre 1991 con cui si provvede, ai sensi dell'art.7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere formulato, in data 30 aprile 1992, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto n.813/91, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste nella realizzazione di un impianto termoelettrico a ciclo combinato costituito da due moduli con una potenza complessiva al carico nominale pari a circa 700 MW e funzionante normalmente con gas naturale ed in alternativa con gasolio o DPL come combustibili di riserva;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale a ciclo combinato nei Comuni di Candela e Ascoli Satriano e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono un'adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerando gli interventi di mitigazione degli impatti previsti in progetto e quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia nelle condizioni di maggior impatto;



# Il Ministro dell' Ambiente

valutato in particolare per quanto concerne le emissioni degli ossidi di azoto che:

- il progetto presentato dall'ENEL prevedeva valori garantiti pari a 400 e 600 mg/Nm<sup>3</sup> rispettivamente per il funzionamento a gas naturale e a gasolio (valori riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 15%);
  - tali valori sono da ritenersi inadeguati considerando il criterio della migliore tecnologia disponibile e quello di lasciare un sufficiente margine rispetto al limite di ricettività ambientale;
  - al momento dell'istruttoria (aprile 1992) era in fase di avanzata elaborazione e discussione lo schema di decreto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 203/88, contenente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;
- e che pertanto si era stabilito di porre come limite alle emissioni i valori fissati per i turbogas e gli impianti a ciclo combinato dalle citate emanande linee guida.

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre 1991, pervenuta in data 26 novembre 1991 con cui si comunicano osservazioni di carattere generale della Direzione Generale del Coordinamento Territoriale;

VISTA la nota del Ministero della Sanità del 15 gennaio 1992, pervenuta in data 17 gennaio 1992, con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale e si invita a prendere in considerazione una ulteriore prescrizione circa le emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del Comune di Candela del 31 gennaio 1992, pervenuta in data 10 febbraio 1992, con cui si trasmetteva copia della delibera consiliare n.2 del 17 gennaio 1992, adottata in riferimento all'impianto sito nel territorio del Comune di Candela;

VISTA la nota del Comune di Ascoli Satriano del 12 febbraio 1992, pervenuta in data 21 febbraio 1992, con cui veniva trasmessa copia della delibera di consiglio comunale n.3 del 17

*mp*  
*R*

*cl*

gennaio 1992 contenente il parere negativo in ordine alla localizzazione della centrale nel sito prescelto dal proponente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la richiesta del Ministero dell'Ambiente, nota del 18 giugno 1992, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6, comma 4, dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, motivata dalla mancanza dei prescritti pareri del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia nei tempi previsti dalla norma sopracitata e dall'espressione di parere negativo da parte del Comune di Ascoli Satriano;

VISTA la nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1992, pervenuta in data 14 dicembre 1992, con cui si dà atto che nelle riunioni svolte il 12 ottobre 1992 e l'11 novembre 1992:

- a) sono stati acquisiti gli avvisi favorevoli formulati dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia;
- b) si è preso atto dell'avviso sostanzialmente favorevole del Ministero dei lavori pubblici anche se è stata ribadita l'esigenza che in occasione dell'attuazione della procedura di VIA il Ministero dei Lavori Pubblici sia tempestivamente coinvolto nei lavori;
- c) si è convenuto che il Ministero dell'Ambiente predisponga una nota aggiuntiva esplicativa delle problematiche connesse con la diffusione in atmosfera degli inquinanti prodotti dalla centrale ciò in relazione alla posizione negativa assunta dal Comune di Ascoli Satriano, peraltro non suffragata da documentazione;

VISTA la nota della Provincia di Foggia del 6 novembre 1992, pervenuta in data 16 novembre 1992, con cui veniva trasmessa copia della delibera del Consiglio Provinciale in cui viene espresso un parere sostanzialmente positivo;



# Il Ministro dell'Ambiente

VISTA la nota dell'Assessorato ambiente della Regione Puglia del 25 novembre 1992, pervenuta in data 4 dicembre 1992, con cui si trasmetteva copia della delibera di giunta regionale contenente un parere positivo con prescrizioni sulla centrale a ciclo combinato;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 2 dicembre 1992, pervenuta in data 15 dicembre 1992, con cui si esprime parere favorevole alle opere proposte, a condizione che venga limitato quanto più possibile l'impatto ambientale in un'area che, seppure non soggetta a vincolo paesaggistico, ricade in un più vasto ambito territoriale con particolari caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Puglia del 9 giugno 1993, pervenuta in data 15 giugno 1993, con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, si comunica parere favorevole della Giunta Regionale avvenuto con provvedimento deliberativo n.1723 del 3 giugno 1993;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 e conclusasi in data 14 gennaio 1992 con la trasmissione al Ministro dell'Ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

**E S P R I M E** il presente parere esprime un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale a ciclo combinato da realizzarsi nei Comuni di Candela e Ascoli Satriano, a condizione che  
**si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

- a) l'ENEL dovrà assicurare che i valori limite di emissione relativi alle particelle sospese totali siano pari a 5 e 25 mg/Nm<sup>3</sup>, rispettivamente per il funzionamento a gas naturale e a gasolio

(valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno pari al 15%);

- b) l'ENEL dovrà presentare, prima dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale da parte del Ministero dell'industria, una rielaborazione della documentazione progettuale relativa alle emissioni degli ossidi di azoto che tenga adeguatamente conto dell'evoluzione tecnologica degli impianti, delle condizioni di ricettività ambientale del sito e dei valori limite per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti.

La documentazione dovrà essere prodotta al Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente che provvederà alla verifica di conformità alle citate linee guida; in caso che, alla data di presentazione degli elaborati, dette norme non dovessero essere state ancora emanate, si provvederà a determinare gli specifici valori limite di riferimento per l'impianto in esame;

- c) l'ENEL dovrà assicurare che i valori di emissione relativi agli altri inquinanti ed ai microinquinanti rispettino i valori limite di emissione che verranno fissati per i turbogas e gli impianti a ciclo combinato nelle emanate linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti;

- d) il gasolio avrà una funzione di primo combustibile di riserva. Il DPL di secondo combustibile di riserva in considerazione di particolari strategie nazionali nel campo dell'approvvigionamento dei combustibili. Prima dell'entrata in servizio della centrale, l'esercente dovrà predisporre un codice di comportamento per l'utilizzo del gasolio o in subordine del DPL nei casi in cui si determinino le circostanze che rendessero necessario un limitato ricorso a tali combustibili. Le modalità di utilizzo del gasolio e del DPL saranno vincolate ai livelli di concentrazione di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri rilevati per mezzo della rete di monitoraggio e prevederanno una comunicazione motivata ai sindaci dei Comuni di Candela ed Ascoli Satriano; i sopraindicati valori limite di emissione nel caso di alimentazione a gasolio dovranno essere applicati anche nel caso di utilizzazione del DPL che potrà avvenire solo su esplicito assenso del Ministero dell'Industria e comunque le caratteristiche chimico - fisiche di detto combustibile dovranno essere contenute entro i limiti stabiliti dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria;



# *Il Ministro dell'Ambiente*

e) l'ENEL dovrà presentare un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio ambientale che preveda quanto segue:

- per quanto riguarda l'utilizzazione del gas naturale di estrazione locale, l'ENEL dovrà presentare un piano di caratterizzazione delle emissioni: composizione del combustibile utilizzato e presenza di inquinanti nelle emissioni. A tale scopo occorrerà provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati. Tali dati riguarderanno la caratterizzazione delle emissioni, comprendendo gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e le particelle sospese totali nonché i microinquinanti inorganici ed organici più significativi; tali indicazioni dovranno essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto;
- i risultati del piano di caratterizzazione dovranno essere trasmessi alle locali Autorità competenti, alla Regione Puglia e al Ministero dell'Ambiente;
- l'ENEL dovrà predisporre un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria che costituisca il nucleo iniziale di quello dell'intera area industriale in cui va a collocarsi l'impianto e con il quale dovrà essere integrato nel futuro;
- tale sistema di monitoraggio dovrà essere costituito da quattro postazioni automatiche di misura di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri e dovrà essere attivato almeno un anno prima del primo parallelo. Il posizionamento delle postazioni di misura dovrà essere concordato con gli enti locali preposti al controllo tenendo conto della zona di massima ricaduta delle emissioni provenienti dalla centrale e della necessità di discriminare l'inquinamento proveniente da altre fonti (centri urbani) e della opportunità che l'insieme delle elaborazioni consenta di disporre di elementi di giudizio sulla importanza delle diverse sorgenti presenti sul territorio;
- l'ENEL dovrà assicurare l'accessibilità dei dati di qualità dell'aria agli enti locali preposti al controllo e nel caso risultassero situazioni di inquinamento elevato attribuibili alla centrale dovranno essere predisposti modelli di comportamento calibrati sui parametri che risultassero critici. Per definire le eventuali situazioni di inquinamento elevato saranno individuati, con gli enti preposti al controllo, degli opportuni valori di riferimento per le concentrazioni in aria a livello del suolo inferiori agli standard di qualità dell'aria;

*mp*  
*AK*

*W*

- l'ENEL dovrà sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e dovrà concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari della qualità delle acque del corpo idrico ricettore;
- f) l'ENEL dovrà attenersi a quanto stabilito dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico. Al momento della entrata in esercizio della centrale, l'ENEL dovrà eseguire un'apposita campagna di rilevamento dei livelli di rumore della zona in corrispondenza delle abitazioni più prossime;
- g) l'ENEL dovrà comunicare le proprie norme di comportamento in caso di situazioni anomale e/o di malfunzionamenti sia per il sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, gestione dei sistemi etc.) che per la qualificazione e la formazione del personale. Tali norme dovranno essere presentate alle competenti autorità e al Ministero dell'Ambiente prima dell'entrata in esercizio della centrale;
- h) la realizzazione dei gasdotti dovrà seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:
  - il percorso dovrà essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo saranno sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;
  - la posa della condotta dovrà essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;
  - la pista di posa dovrà essere accuratamente ripristinata;
  - le servitù di passaggio dovranno essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;
- i) l'ENEL dovrà attuare le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e/o nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del



# Il Ministro dell'Ambiente

combustibile;

l) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL verificherà i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo. Il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dovrà essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;

m) l'ENEL dovrà predisporre un progetto di inserimento dell'impianto nel paesaggio e nell'ecosistema tenendo conto che questo va ad inserirsi in un'area che, seppure non soggetta a vincolo paesaggistico, ricade in un più vasto ambito territoriale con particolari caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche.

L'Enel dovrà curare attentamente l'inserimento armonico dell'impianto con le preesistenze e con i segni caratterizzanti il disegno del territorio;

n) l'ENEL dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie ad accertare la possibile presenza di resti archeologici (fattorie, rustici, strade romane, etc.) nell'area industriale di Candela e Ascoli Satriano evitandone il danneggiamento anzi attivando tutte le azioni necessarie alla migliore valorizzazione degli eventuali reperti.

L'impianto e la realizzazione di stabilimenti all'interno dell'area industriale si tradurranno inevitabilmente in una drastica e permanente modificazione delle attuali caratteristiche del paesaggio agrario. L'impianto in progetto costituirà, soprattutto per la presenza delle due torri di raffreddamento, un elemento di forte intrusione nell'attuale contesto, che conserva ancora una notevole integrità ambientale, storica e culturale.

La compatibilità ambientale delle trasformazioni dipende non solo dalla qualità del sistema ambientale modificato dalla presenza della centrale, ma anche dalle caratteristiche degli altri insediamenti industriali che verranno favoriti dalla presenza trainante della centrale.

Ai diversi soggetti attuatori si raccomanda che:

- l'assetto finale dell'area risulti sufficientemente connesso con il contesto territoriale, sia sotto il profilo formale che sotto quello della funzionalità ecosistemica (in particolare per quanto

- riguarda le vie di scorrimento delle acque e la trama della vegetazione associabile ai manufatti);
- i reperti archeologici eventualmente rinvenuti e le informazioni di interesse ad essi legate non vadano perduti ma possibilmente valorizzati;
  - le eventuali esigenze di salvaguardia idraulica dell'area industriale non si traducano in trasformazioni delle zone golenali del torrente Carapelle, poste immediatamente ad ovest, di qualità ambientale ancora elevata.

L'attuale progetto dell'ENEL dovrà essere integrato con elementi di inserimento ambientale di elevata qualità, tali da ottimizzare l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, ecosistemico ed archeologico.

A tal fine appare necessario un aumento dell'area ENEL che consenta, tenuto anche conto delle previsioni di sviluppo delle aree industriali circostanti, una progettazione complessiva ed una realizzazione preventiva della matrice ambientale in cui si svilupperanno gli insediamenti produttivi, da convenirsi con le autorità competenti.

In ogni caso è da prevedere la costituzione di aree sufficientemente ampie di vegetazione naturale con essenze autoctone opportunamente diversificate ed un inserimento dell'opera nel contesto (colori, dimensione, ciclo stagionale) che faccia emergere le torri, onde sottolineare e non attenuare gli elementi e i simboli dell'era moderna che le torri hanno in se' e quindi sottolineare e non mascherare il forte contrasto con il contesto naturale e culturale, ma anche creando una continuità con il mondo dei segni preesistenti delle colline (altezze, dimensioni, sequenza, punti di vista, visibilità, colori, materiali, assorbimento della luce solare, forme tondeggianti, struttura del paesaggio ecc.);

L'ENEL dovrà provvedere alla costruzione di una seconda delimitazione di recinzione della località in questione, ad una distanza tale dalla recinzione prevista da permettere una adeguata piantumazione di essenze arboree autoctone e, realizzata con muro a secco, di altezza ridotta rispetto alla prima e con un andamento tale da riprendere segni naturali del terreno (vegetazionali, altimetrici, etc.). Questi ultimi dovranno inoltre condizionare i collegamenti infrastrutturali viarii (pedonali e veicolari) che non si configureranno, pertanto, come rigidi segni territoriali.

Dovrà poi essere curata una dissolvenza del verde recintato, attraverso un diradamento delle piantumazioni oltre la recinzione con un muro a secco, che potrà seguire i previsti collegamenti.

A lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.



# *Il Ministro dell'Ambiente*

- o) l'ENEL dovrà fornire alla Regione Puglia una dettagliata relazione sulle quantità e qualità dei rifiuti che risulteranno dall'attività della centrale e tutte le modalità previste per il loro smaltimento;


## D I S P O N E

- che l'ENEL presenti per le aree in propria disponibilità, un progetto di inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema e di valorizzazione museale degli eventuali reperti e presenze archeologiche, che tenga conto di quanto sopra esposto e che sia preventivamente approvato dalla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente.
- che l'Enel provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato, dopo la verifica di ottemperanza del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Candela ed Ascoli Satriano, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici ed al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
- che nell'ambito degli accordi socio economici, previsti dall'art. 9 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, l'ENEL provveda a definire con la Regione Puglia le ulteriori condizioni e prescrizioni, ritenute necessarie, sul monitoraggio ambientale, riportate nella delibera regionale n.1723 del 3 giugno 1993 contenente il richiesto parere ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del citato allegato IV;
- che nell'ambito degli accordi socio economici, l'ENEL collabori ad iniziative che contribuiscano ad integrare il progetto di centrale nella sistemazione complessiva delle aree industriali con particolare riferimento alla progettazione paesistico - naturalistica e all'attuazione di interventi di sistemazione ambientale;
- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Candela ed Ascoli Satriano. La

Regione Puglia provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 21 OTT. 1993

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI AMBIENTALI E CULTURALI

